

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 22 luglio 2019 - n. XI/1953

Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- la legge regionale 28 Settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione»;
- la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 «Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà»;
- la legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 «Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;
- la legge regionale 2018, n. 23 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019» che all'art. 14 modifica la citata legge regionale 21/2013;
- il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Rilevato che la l.r. 23/18 al fine di rilanciare il processo di accesso al sostegno regionale ai Contratti e accordi di solidarietà ha introdotto le seguenti modifiche alla l.r. 21/2013:

- la possibilità di sostenere le imprese impegnate nei contratti di solidarietà non solo con interventi per l'innovazione organizzativa, ma anche mediante interventi per la gestione del Contratto stesso;
- l'aggiornamento dei riferimenti di ARIFL a PoliS-Lombardia che è subentrata, in attuazione della l.r.22/2017, nella gestione della l.r. 21/2013;
- l'eliminazione del limite di riduzione dell'orario di lavoro (precedentemente al 40%) per accedere alle iniziative di sostegno regionali;
- l'aumento da 100.000 euro a 200.000 euro del tetto massimo del contributo per le imprese;

Rilevato che la stessa l.r. 23/2018 ha previsto che:

- alle spese derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 4 si fa fronte nel 2019 fino a un massimo di euro 2.848.460,00 con le risorse regionali già trasferite e appostate sul bilancio di PoliS Lombardia, di cui ai decreti di trasferimento n. 668 del 2 febbraio 2015, n. 12984 del 16 dicembre 2016 e n. 15452 del 5 dicembre 2017;
- a partire dall'esercizio 2020 tali risorse siano integrabili con successive risorse regionali determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito delle disponibilità delle risorse della missione 15 «politiche per il lavoro e formazione-programma 03 «sostegno all'occupazione» titolo 1 «spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale;

Considerato che l'art. 4 della legge regionale 21/2013 al comma 2 prevede che la Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente, definisca:

- la ripartizione delle risorse per ciascun strumento di solidarietà;
- la ripartizione delle risorse per le misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese, comprese le relative intensità di aiuto;
- il ruolo di POLIS nel procedimento istruttorio e nell'erogazione delle risorse regionali per le finalità della suddetta legge;

Visto l'allegato 1 «Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ssmii» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il citato documento descrive:

- finalità e definizione dei contratti e degli accordi di solidarietà;

- i destinatari;
- il riparto delle risorse indicate nella legge regionale 21/2013 tra contratti di solidarietà e accordi aziendali di solidarietà;
- l'entità del contributo da destinare alle imprese e le risorse da destinare a favore della riqualificazione dei lavoratori, mantenendo un massimo di 20.000 euro per l'incentivo alle imprese;
- le modalità per l'accesso al contributo regionale;
- l'erogazione del contributo regionale;
- il ruolo di POLIS nel procedimento istruttorio e nell'erogazione delle risorse per le finalità del suddetto provvedimento;

Valutato che le risorse regionali, previste nel citato documento, sono così ripartite tra accordi e contratti di solidarietà, ai sensi del co. 2 dell'art. 6 della l.r. 21/2013:

- il 60% ai contratti di solidarietà;
- il 40% agli accordi di solidarietà;

Valutata inoltre la ripartizione del contributo regionale secondo le seguenti modalità:

1. per il 10% a titolo di incentivo all'impresa fino ad un massimo di 20.000 euro per:
 - a) forme innovative di organizzazione aziendale finalizzate al rilancio ai sensi dell'art. 17 quinquies della l.r. 22/2006;
 - b) altre misure di responsabilità sociale dell'impresa finalizzate al mantenimento dell'occupazione, ivi compresa la concessione di voucher/benefit ai lavoratori;
 - c) trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del comma 3bis dell'art. 41 del d.lgs. 148/2015;
 - d) interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà;
2. per il 90% a favore della riqualificazione dei lavoratori per:
 - a) percorsi di riqualificazione professionale connessi al progetto aziendale, da svolgersi nel periodo di sospensione previsto dal contratto di solidarietà;
 - b) indennità di partecipazione connesse ai percorsi di riqualificazione professionale;

Considerato che il contributo regionale erogato alle imprese è concesso per la sola parte riferita all'incentivo all'impresa e alla formazione nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Considerato che il contributo regionale erogato alle imprese è concesso nel rispetto del regolamento ministeriale approvato con decreto 115/2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017);

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Ritenuto che le agevolazioni non saranno erogate:

- ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 25 luglio 2019

ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

Considerato necessario rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente, da adottarsi entro 90 giorni, l'approvazione delle modalità operative e dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi regionali di cui alla citata legge regionale 21/2013 e ssmii e per la conclusione del procedimento istruttorio fino ad un massimo di 120 giorni;

Dato atto che alle spese derivanti si fa fronte fino a un massimo di euro 2.848.460,00 con le risorse regionali già trasferite e appostate sul bilancio di Polis Lombardia, di cui ai decreti di trasferimento n. 668 del 2 febbraio 2015, n. 12984 del 16 dicembre 2016 e n. 15452 del 5 dicembre 2017;

Sentita la Sottocommissione Ammortizzatori Sociali in deroga della Commissione regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione nella seduta dell'8 aprile 2019;

Informato il Comitato Aiuti di Stato;

Richiamata la d.g.r. XI/1531 del 15 aprile 2019 «Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 - (richiesta di parere alla commissione consiliare)»;

Considerato che la Commissione consiliare competente ha espresso parere favorevole all'unanimità, PAR n. 38 del 30 maggio 2019, d.g.r. 1531 del 15 aprile 2019, raccomandando che all'allegato 1 paragrafo 8 sia prevista anche un'informativa trimestrale alla commissione consiliare competente;

Ritenuto, in base a quanto espresso, di:

- approvare i «Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ssmii», allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che accoglie la raccomandazione del consiglio al paragrafo 8 sull'informativa trimestrale alla commissione consiliare competente;
- prevedere che l'erogazione del contributo per la parte di incentivo all'impresa (a) e percorsi di riqualificazione professionale (b) sarà attuata nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- dare atto che le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi connessi alla gestione del presente provvedimento ammontano a 2.848.460,00 euro nel bilancio di Polis;
- dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà all'approvazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi regionali di cui alla citata legge regionale 21/2013;
- affidare a POLIS il controllo ai fini del Reg. 1407/2013;
- demandare a POLIS la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- affidare a POLIS l'interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e la registrazione del finanziamento, come previsto dal d.m. 115/2017;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. approvare i «Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ssmii», allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che accoglie la raccomandazione del consiglio al paragrafo 8 sull'informativa trimestrale alla commissione consiliare competente;

2. prevedere che l'erogazione del contributo per la parte di incentivo all'impresa (a) e percorsi di riqualificazione professionale (b) sarà attuata nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U.

Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

3. dare atto che le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi connessi alla gestione del presente provvedimento ammontano a 2.848.460,00 nel bilancio di Polis;

4. dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà all'approvazione delle modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi regionali di cui alla citata legge regionale 21/2013;

5. affidare a POLIS il controllo ai fini del reg. 1407/2013;

6. demandare a POLIS la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. affidare a POLIS l'interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e la registrazione del finanziamento, come previsto dal d.m. 115/2017;

8. demandare alla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

9. disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

----- • -----

CRITERI GENERALI PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013

1. FINALITA'

Il presente documento è finalizzato a definire, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.4 della l.r. 21/2013, come modificate da ultimo dalla l.r. 23/2018, le modalità di sostegno alle imprese e ai lavoratori che utilizzano i contratti e gli accordi aziendali di solidarietà alla luce delle innovazioni apportate dal D.Lgs.148/2015.

2. DEFINIZIONI

Contratti di solidarietà

Sono gli accordi collettivi aziendali aventi per oggetto contratti di solidarietà stipulati per l'accesso al trattamento di CIGS ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art.21 del D.Lgs.148/2015, di seguito definiti semplicemente "contratti di solidarietà".

Accordi aziendali di solidarietà

Sono gli accordi collettivi aziendali stipulati per l'accesso all'assegno di solidarietà ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.148/2015, di seguito definiti semplicemente "accordi di solidarietà".

3. DESTINATARI

Sono destinatari le imprese che hanno sottoscritto un contratto o accordo di solidarietà e che presentano a Regione Lombardia un progetto con uno o più dei seguenti interventi:

- a. innovazione dell'organizzazione aziendale o dei processi produttivi anche legati al rilancio aziendale;
- b. misure di responsabilità sociale dell'impresa finalizzate al mantenimento dell'occupazione, ivi compreso l'erogazione di benefit connessi ad iniziative di welfare aziendale;
- c. trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del comma 3bis dell'art. 41 del D.Lgs.148/2015.
- d. interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà;

I percorsi di riqualificazione professionale erogati nell'ambito del progetto assolvono gli obblighi del combinato disposto di cui all'art.8 del D.Lgs. 148/2015 e all'art.22 D.Lgs. 150/2015.

4. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Ai sensi del co. 2 dell'art. 6 della l.r. 21/2013 le risorse disponibili sono così ripartite:

- il 60% ai contratti di solidarietà;
- il 40% agli accordi di solidarietà.

Con successivo provvedimento del dirigente competente è possibile rimodulare le rispettive percentuali sulla base dell'andamento della misura.

Ai sensi dell'art. 2 co. 2, la Giunta regionale può attivare, con particolare riguardo agli interventi per la riqualificazione professionale, ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle previste dall'art. 6 della l.r.21/2013, tenendo conto della finalità e degli eventuali vincoli delle risorse utilizzate.

5. ENTITA' DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21/2013 il contributo è concesso per un massimo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi nel caso in cui il Contratto di Solidarietà sia prorogato ai sensi dell'art.22 bis del D.Lgs.148/2015.

Il contributo non può essere superiore a euro 200.000 per ciascuna impresa.

Il contributo regionale è così ripartito:

- per il 10% a titolo di incentivo all'impresa fino ad un massimo di 20.000 euro per:
 - o forme innovative di organizzazione aziendale finalizzate al rilancio ai sensi dell'art.17 quinquies della l.r. 22/2006;
 - o altre misure di responsabilità sociale dell'impresa finalizzate al mantenimento dell'occupazione, ivi compresa la concessione di voucher/benefit ai lavoratori;
 - o trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del comma 3bis dell'art. 41 del D.Lgs.148/2015.
 - o Interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà;
- per il 90% a favore della riqualificazione dei lavoratori per:
 - o percorsi di riqualificazione professionale connessi al progetto aziendale, da svolgersi nel periodo di sospensione previsto dal contratto di solidarietà;
 - o indennità di partecipazione connesse ai percorsi di riqualificazione professionale.

I percorsi di riqualificazione professionale sono sempre obbligatori e sono erogati da soggetti accreditati regionali alla formazione. Qualora le aziende presentino progetti di cui al punto da a) a c) del punto 3) i percorsi di riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà devono essere coerenti con le finalità del citato progetto.

Ai percorsi si applicano, in quanto compatibili, le modalità di progettazione degli avvisi di formazione continua, con particolare riferimento all'Unità di Costo Standard (UCS).

L'indennità di partecipazione è pari al 100% del valore del costo del percorso di riqualificazione professionale per singolo lavoratore.

L'azienda può espressamente destinare l'intero contributo regionale solo alla riqualificazione professionale contenuta nel progetto di cui al precedente art. 3, purché il progetto stesso dia evidenza delle esigenze formative richieste e del contributo del percorso formativo al rilancio dell'impresa.

6. MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE

A seguito della pubblicazione dello specifico avviso da parte della Giunta regionale, le imprese che hanno sottoscritto o rinnovato il contratto o l'accordo di solidarietà dopo la data di entrata in vigore della l.r. 23/2018, d'intesa con gli enti accreditati alla formazione, possono trasmettere una richiesta di contributo alla Regione corredata da:

1. la copia dell'accordo collettivo aziendale, sottoscritto dalle Parti, relativo al contratto di solidarietà o all'accordo di solidarietà o alla trasformazione da contratto di solidarietà difensivo a contratto di solidarietà espansivo;
2. il progetto aziendale come precisato al punto 3;
3. il progetto di riqualificazione professionale destinato alle lavoratrici e ai lavoratori.

Le attività potranno essere avviate solo a seguito dell'accoglimento della richiesta di contributo.

Ciascuna impresa può presentare una sola richiesta di contributo nel periodo di vigenza del contratto di solidarietà.

Ciascun lavoratore può partecipare una sola volta ai progetti di formazione finanziati dalla Lr.21/2013.

La rendicontazione finale è accompagnata dalla trasmissione del provvedimento formale di autorizzazione:

- nel caso di contratto di solidarietà il decreto di autorizzazione emesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex art. 25 c. 5 del d.lgs. 148/2015;
- nel caso di accordo di solidarietà il provvedimento di autorizzazione all'erogazione dell'assegno di solidarietà.

In caso di mancata autorizzazione non è possibile procedere con l'erogazione del contributo, ad eccezione del solo percorso di riqualificazione professionale.

7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo a titolo di incentivo all'impresa e l'indennità di partecipazione sono erogati all'azienda.

Il contributo a favore della riqualificazione professionale dei lavoratori è erogato all'operatore accreditato che eroga i servizi.

L'indennità di partecipazione riferita ai singoli lavoratori coinvolti nei percorsi di riqualificazione professionale non rientra tra i proventi d'esercizio né tra i contributi in conto esercizio/capitale.

L'indennità di cui sopra è erogata ai lavoratori dall'impresa.

Il contributo regionale erogato alle imprese è concesso nel rispetto del regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

8. RUOLO di POLIS Lombardia

POLIS Lombardia assicura le procedure concernenti l'istruttoria delle richieste pervenute e la conseguente erogazione dei contributi di cui al precedente art. 5.

La verifica di ammissibilità delle richieste di contributo è svolta da un Nucleo di Valutazione sulla base della coerenza tra percorsi di riqualificazione e progetti innovativi di organizzazione e responsabilità sociale.

Le richieste di contributo sono esaminate fino ad esaurimento dei fondi disponibili, nella misura prevista dall'art. 4.

Le risorse necessarie sono trasferite ad POLIS Lombardia con provvedimento del dirigente della DG IFL.

POLIS Lombardia relaziona mensilmente alla DG IFL circa l'andamento delle attività e dell'utilizzo delle risorse finanziarie anche al fine di predisporre la clausola valutativa di cui all'art.5 della l.r.21/2013.

La Direzione competente della Giunta regionale informa trimestralmente la competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione della misura.

9. PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con successivo provvedimento dirigenziale saranno definite le modalità operative per l'attuazione dell'intervento, con particolare riferimento alla presentazione delle richieste di contributo, l'erogazione dei contributi e l'attività di monitoraggio e controllo.